COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 80/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1965

che modifica e completa i regolamenti n. 3 e n. 4 relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti

(situazione degli agenti ausiliari delle Comunità europee)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 51,

Visto il regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1) e il regolamento n. 4 che stabilisce le modalità di applicazione e completa le disposizioni del regolamento n. 3 (2), modificati ultimamente dal regolamento n. 108/64/CEE del Consiglio (3),

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) che stabilisce lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (4), ed in particolare gli articoli 65 e 70 del predetto regime,

Visto il regolamento che stabilisce lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (5), ed in particolare gli articoli 65 e 70 del suddetto regime,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (6),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che si deve assicurare intera portata alle disposizioni dell'articolo 70, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità;

Considerando che detto articolo 70 ha per effetto essenziale di assoggettare gli agenti ausiliari delle Comunità non ad un regime di sicurezza sociale proprio alle Comunità, ma alla legislazione di sicurezza sociale esistente in uno degli Stati membri, salvo per quanto riguarda la concessione degli assegni familiari di cui le Comunità si assumono direttamente l'onere in base all'articolo 65 dello stesso regime applicabile agli altri agenti;

Considerando pertanto che gli agenti ausiliari delle Comunità sono in tal modo, a norma del regolamento n. 3, persone assimilate a lavoratori subordinati;

(1) GU n. 30 del 16. 12. 1958, pag. 561/58.
(2) GU n. 30 del 16. 12. 1958, pag. 597/58.
(3) GU n. 127 del 7. 8. 1964, pag. 2138/64.
(4) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.
(5) Non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(6) GU n. 96 del 2. 6. 1965, pag. 1692/65.

Considerando tuttavia che il predetto articolo 70 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee prevede la possibilità per gli agenti ausiliari di essere assoggettati alla legislazione del paese d'origine o della loro ultima iscrizione, contrariamente alla norma generale di cui all'articolo 12 del regolamento n. 3, che sottopone i lavoratori subordinati o assimilati alla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale sono occupati; che è opportuno pertanto prevedere una possibilità di deroga a questa norma generale a favore di tali agenti; che a tal fine deve essere loro riconosciuto un diritto di opzione;

Considerando che è al tempo stesso necessario, per garantire agli agenti ausiliari ed ai loro familiari la corresponsione delle prestazioni di sicurezza sociale, stabilire talune modalità di applicazione da inserire nel regolamento n. 4 in modo da vincolare le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri;

Considerando che, a norma dell'articolo 65 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, gli agenti ausiliari beneficiano degli assegni familiari a carico di tali Comunità europee come i funzionari delle Comunità stesse e che non occorre quindi prevedere a loro favore un diritto di opzione fra le legislazioni degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 3 è modificato e integrato come segue:

1. Dopo l'articolo 14 viene inserito un articolo 14 bis redatto come segue:

«*Articolo 14 bis*

Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare tra l'applicazione della legislazione del paese del luogo di lavoro e di quella del paese dell'ultima iscrizione oppure quella del loro paese d'origine, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari la cui corresponsione è regolata in base al regime applicabile a tali agenti.»

2. L'ultima frase del paragrafo (1) dell'articolo 17 è modificata come segue:

«Lo stesso dicasi per quanto riguarda i lavoratori di cui all'articolo 14, paragrafo (2), ed all'articolo 14 bis del presente regolamento che optano per la legislazione del paese di origine o per quella del paese della loro ultima iscrizione nonché per quanto concerne i loro familiari.»

Articolo 2

Il regolamento n. 4 è modificato e completato come segue:

1. L'articolo 5, paragrafo (1), lettera (e), è sostituito da quanto segue:

«(e) le istituzioni designate o gli organismi prescelti dalle autorità competenti, specificatamente in virtú delle disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafi (4) e (5), dell'articolo 12 bis, paragrafi (1), (3) e (4), dell'articolo 21, paragrafo (1), dell'articolo 24, paragrafo (1), dell'articolo 31, paragrafo (1), lettera (d), dell'articolo 53, dell'articolo 63, paragrafo (2), dell'articolo 65, dell'articolo 67, paragrafo (2), dell'articolo 68, paragrafo (2), dell'articolo 71, paragrafo (2), dell'articolo 72, dell'articolo 74, paragrafo (3), e dell'articolo 79, paragrafo (1), del presente regolamento di applicazione (allegato 5);»

2. Dopo l'articolo 12 è inserito l'articolo 12 bis redatto come segue:

«*Articolo 12 bis*

(1) Il diritto di opzione previsto dall'articolo 14 bis del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a concludere detto contratto informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui l'agente ha chiesto gli venga applicata la legislazione. Occorrendo, detta istituzione ne informa le istituzioni competenti degli altri settori della sicurezza sociale dello stesso Stato membro, conformemente alle direttive impartite dall'autorità competente di detto Stato.

(2) L'opzione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il lavoratore entra in servizio.

(3) L'istituzione designata dall'autorità competente del paese di cui è stata scelta la legislazione rilascia all'interessato un certificato in cui si attesta che egli è assoggettato alla legislazione di tale paese per la durata della sua occupazione al servizio d'una delle Comunità.

(4) Occorrendo, le autorità competenti degli Stati membri designano le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee.

(5) Se l'agente ausiliario, occupato in un altro Stato membro, ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, questa viene applicata come se l'interessato fosse occupato nel luogo in cui ha sede il Governo della Repubblica federale di Germania.»

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

1. Gli agenti ausiliari che si trovano al servizio di una delle Communità europee alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento possono optare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 bis del regolamento n. 3, quale è stato stabilito con il presente regolamento, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'opzione ha efficacia dalla scadenza di questo termine.

2. I contributi che sono stati o che saranno versati a favore di agenti ausiliari, a titolo dell'assicurazione pensioni tedesca, per il periodo che va dal 1° gennaio 1962 alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati come contributi obbligatori, purché detti agenti non fossero soggetti all'assicurazione obbligatoria in virtú della legislazione di un altro Stato membro, e che lo sarabbero stati in virtú della legislazione tedesca, se avessero esercitato la loro attività sul territorio della Repubblica federale di Germania.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 15 giugno 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE